



# Procura della Repubblica

## presso il Tribunale di Cagliari

Prot. n. 1078/2024 U.

Cagliari, 24 giugno 2024

All' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

All' Agenzia delle Entrate

All' Ispettorato del Lavoro

All' Istituto Nazionale per l' Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

All' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

All' Istituto Vendite Giudiziarie

All' Ufficio Scolastico Regionale

All' Azienda Ospedaliera Universitaria

All' Azienda Ospedaliera – ARNAS Brotzu

Loro sedi in Cagliari

All' Azienda Regionale per l' Edilizia Abitativa – sedi di

Cagliari

Carbonia

All' Azienda Socio-sanitaria Locale ASL – Direzioni Generali di

Cagliari

Medio Campidano

Sulcis

**OGGETTO: Disposizioni in tema di trasmissione delle notizie di reato, dei seguiti di indagine e degli atti e documenti attraverso il portale NDR**

### 1. Premessa

In data 14 gennaio 2024, con l' entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Ministero della Giustizia n.217/2023, ha preso avvio l' iter di introduzione del processo penale telematico. In particolare, l' art.13-bis comma 1 del DM n.44/2011 (introdotto dal decreto n.217/2023) stabilisce che *“Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall' articolo 34.”*

Con circolare in data 22.4.2024, il Ministero della Giustizia ha chiarito, quindi, che, a decorrere dal 14 gennaio 2024, per tutti i soggetti abilitati esterni (fra i quali sono compresi tutti gli appartenenti alla polizia giudiziaria, gli altri pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio) opera nella fase delle indagini preliminari la regola dell' esclusività del deposito telematico, senza che sia più necessaria alcuna autorizzazione del Ministro della giustizia per avviare il flusso telematico tra i c.d. uffici fonte e gli uffici della Procura della Repubblica destinatari di atti e

documenti nella fase delle indagini preliminari, come invece previsto in precedenza dall'art.221 comma 11 DL n.34/2020.

Tale regola opera sia per la trasmissione della notizia di reato, sia per i “seguiti” (di iniziativa o su delega), sia per gli atti altri atti e documenti. Quanto agli eventuali documenti e allegati in forma di documento analogico da trasmettere in originale, la relativa disciplina è contenuta nell'art.14 del citato DM n.44/2011.

Da ciò discende che la trasmissione delle notizie di reato, dei “seguiti” e degli altri atti non è più prevista in forma cartacea (salvo che si tratti di documenti o di allegati che hanno originariamente formato analogico, ad esempio: documenti dei quali si assume la falsità, documenti sanitari o contabili, documentazione audio o video, ecc.). Oltre a ciò, il deposito in formato cartaceo, successivo al deposito telematico, costituisce per la Procura un notevole aggravio, stante la necessità di ricerca e allegazione al fascicolo già formato a seguito della trasmissione a mezzo portale.

## **2. Notizia di reato e “seguito”: distinzione**

In passato si sono manifestate incertezze nella distinzione fra “notizia di reato” e “seguito”. Tale distinzione assume rilevanza pratica, nella gestione delle informative.

In linea generale, costituisce nuova notizia di reato la notizia relativa a un fatto nuovo, ancorché connesso con un precedente fatto-reato. Ad esempio, un fatto di evasione fiscale commesso dalla stessa persona per una diversa annualità, l'occupazione di un diverso immobile da parte dello stesso soggetto, un nuovo episodio di infortunio costituiscono nuova notizia di reato rispetto alla notizia relativa al fatto precedente relativo alla stessa persona. In questi casi, si dovrà trasmettere la denuncia come nuova notizia di reato, facendo comunque menzione del precedente.

A volte, la distinzione può risultare meno agevole: ad esempio, nel caso di nuovi episodi di *stalking* rispetto ad una condotta perdurante. In questi casi, nell'incertezza, è preferibile trattare la notizia come nuova notizia di reato piuttosto che come “seguito”.

\*\*\*\*\*

### **Tanto premesso, si dispone quanto segue:**

#### **a) Trasmissione delle notizie di reato**

A decorrere dal giorno 1 luglio 2024 tutte le notizie di reato (definite come sopra indicato al punto 2) e i relativi atti e documenti, ivi compresi gli atti aventi ad oggetto fatti non costituenti reato, dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante lo strumento del Portale NDR.

Da tale data non dovrà più avere luogo alcun deposito della copia cartacea, né presso l'ufficio ricezione atti della Procura, né attraverso il servizio postale. Il deposito cartaceo potrà avvenire, in via eccezionale, solo in caso di comprovato malfunzionamento del Portale NDR o nell'ipotesi di scadenza delle credenziali di accesso nelle more dell'ottenimento delle stesse, limitatamente al tempo strettamente necessario alla risoluzione dell'impedimento.

Il deposito di eventuali supporti informatici da allegare alla notizia di reato quali hard disk, CD-rom, chiavette usb, ecc., potrà essere effettuato presso l'ufficio ricezione atti della Procura, previa chiara indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, o, in caso di non avvenuta iscrizione, del numero di Annotazione Preliminare del Portale NDR avente la sigla R.

Nel Portale NDR dovranno essere inseriti nella voce URGENTI gli atti relativi ai decessi e tutti quelli relativi ai reati del c.d. codice rosso, compilando la relativa dicitura nel campo MATERIA; si raccomanda il rispetto rigoroso di quanto indicato e in particolare di compilare il campo “materia”

in questi specifici casi. Inoltre, andranno trasmessi nel canale URGENTI anche gli atti nei quali si ravvisa la necessità di procedere ad atti urgenti con riferimento a fatti di particolare gravità. Le altre tipologie di atti andranno trasmesse attraverso il canale ORDINARI, comunque quotidianamente monitorato dalla segreteria addetta alla ricezione atti.

L'ufficio mittente dovrà controllare l'effettivo corretto invio degli atti sul Portale NDR mediante il riscontro della dicitura R con il numero di annotazione preliminare certificante l'avvenuta ricezione da parte della Procura destinataria.

In attesa dell'integrale operatività del processo penale telematico, dopo l'iscrizione della notizia di reato, si procederà comunque alla formazione del fascicolo cartaceo, a cura del personale di segreteria – mediante stampa degli atti o mediante acquisizione degli atti cartacei presso l'ufficio che ha trasmesso la notizia di reato – nel caso dei fascicoli iscritti al Mod.21-bis.

#### **b) Trasmissione dei “seguiti”**

Anche i seguiti dovranno essere trasmessi esclusivamente in modalità telematica e non dovrà più seguire il deposito cartaceo, salvo che il magistrato assegnatario dell'indagine – in via eccezionale e in attesa dell'integrale avvio del processo penale telematico – richieda alla polizia giudiziaria espressamente la trasmissione in formato cartaceo, che andrà effettuata mediante deposito presso la segreteria del PM richiedente.

Quanto ad eventuali documenti o allegati che siano originariamente in formato analogico e quanto al controllo del corretto invio degli atti, valgono le stesse indicazioni di cui sopra.

Quanto, in dettaglio, alle modalità di trasmissione:

- ove si tratti di “seguito” di iniziativa su fascicolo non ancora iscritto (o di cui comunque si ignori l'avvenuta iscrizione), trasmesso sia dallo stesso Ufficio che ha inviato la notizia di reato, sia da Ufficio diverso, dovrà essere inserito nella voce ORDINARIA ovvero (nei casi previsti) nella voce URGENTE del Portale NDR, indicando nel campo “TIPO DI NOTIZIA” la voce “SEGUITO DI NOTIZIA”, con contestuale indicazione nel campo “OGGETTO” del numero con la sigla R (o in alternativa il numero di Portale NDR con sigla P) della notizia di reato cui fa riferimento; sarà cura dell'Ufficio diverso da quello che ha inviato la notizia di reato richiedere detto numero a chi ha trasmesso l'atto originario;
- ove si tratti di “seguito” di iniziativa su fascicolo già iscritto e di cui sia noto il numero di iscrizione, che sia stato trasmesso sia dallo stesso Ufficio che ha inviato la notizia di reato, sia da Ufficio diverso, dovrà essere inserito nella voce ORDINARIA ovvero (nei casi previsti) nella voce URGENTE del Portale NDR, inserendo nel campo “OGGETTO” il numero di procedimento cui si riferisce;
- ove si tratti di “seguito” richiesto dal PM e trasmesso dallo stesso Ufficio che ha inviato la notizia di reato, dovrà essere inserito sul Portale NDR nella voce “ATTI SUCCESSIVI”;
- ove si tratti di “seguito” richiesto dal PM e trasmesso da Ufficio diverso da quello che ha inviato la notizia di reato, il seguito dovrà essere inserito nella voce ORDINARIA ovvero (nei casi previsti) nella voce URGENTE del Portale NDR, inserendo nel campo “OGGETTO” il numero di procedimento cui si riferisce.

#### **c) Disposizioni particolari relativi ai reati del “codice rosso”**

La tipologia dei reati elencati nell'art. 362 comma 1-ter (c.d. codice rosso: tentato omicidio, maltrattamenti, violenza sessuale individuale o di gruppo, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, atti persecutori, lesioni aggravate in danno di familiare, lesioni personali al viso) richiede tempi particolarmente veloci di trasmissione e gestione. In questi casi, valgono quindi, in aggiunta a quanto previsto in generale, le seguenti disposizioni particolari:

- la notizia di reato e i seguiti andranno trasmessi utilizzando la voce “URGENTE” del Portale

NDR;

- ove esistano allegati alla notizia di reato che abbiano all'origine formato analogico e che non possano essere trasmessi mediante Portale NDR, questi dovranno essere depositati presso l'Ufficio Primi Atti addetto alla ricezione delle notizie di reato, contestualmente alla trasmissione della notizia tramite Portale NDR;

- predisporre gli atti in formato word, in attesa di trasmetterli per posta elettronica al magistrato assegnatario del procedimento, ove questi ne faccia richiesta, al fine di agevolare la redazione dei provvedimenti da parte del pubblico ministero.

\*\*\*\*\*

Infine, di regola, l'informativa/la denuncia dovrà essere accompagnata da un prospetto sintetico, sul tipo del modello allegato, nel quale saranno indicati le generalità della persona alla quale il reato è attribuito, il titolo di reato, la data e il luogo del fatto e l'eventuale persona offesa; solo nel caso in cui tali dati non siano agevolmente ricavabili dal fatto e si prestino a incertezze, se ne ometterà l'indicazione, in attesa dell'approfondita valutazione del magistrato.

Alla luce delle nuove disposizioni, riveste ancor maggiore rilevanza la necessità che gli uffici, all'atto di immettere una nuova CNR nel Portale Notizie di Reato, provvedano alla compilazione attenta dei vari campi dell'applicativo, ivi compresi, se conosciuti, quelli relativi al domicilio – fisico o digitale – della persona e del suo difensore.

Prego pertanto le SS.LL. di voler diffondere la presente direttiva agli Uffici dipendenti.

Ringrazio anticipatamente per la consueta, preziosa collaborazione da parte di tutti i destinatari della presente.

Il Procuratore della Repubblica  
Rodolfo M. Sabelli

